Commissione per i problemi economici e monetari

2023/0379(COD)

1.2.2024

EMENDAMENTI
73 - 134

Progetto di relazione
Jonás Fernández
(PE757.977v01-00)

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione

Proposta di regolamento
(COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))

Emendamento 73
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ***entro il 1º gennaio 2022***. ***Dato che tale data è trascorsa, è opportuno sopprimere tale disposizione.***	(4) A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi ***nel tentativo di definire norme minime per gli indici climatici***.

Or. en

Emendamento 74
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nei casi in cui un amministratore fornisce una combinazione di indici di riferimento, nessuno dei quali supera individualmente la soglia di 50 miliardi di EUR, ma la supera complessivamente, l'amministratore di questi indici di riferimento non significativi sarà soggetto agli stessi obblighi dell'amministratore di indici di riferimento significativi.

Or. en

Emendamento 75
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Gli amministratori di indici di riferimento ***sono i più idonei a*** monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti***. Dovrebbero pertanto*** notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. ***Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano il tempo sufficiente*** per ***adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici*** di ***riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a*** tali ***requisiti soltanto entro 60 giorni lavorativi dalla trasmissione della notifica***. ***Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione. Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento ometta o rifiuti di notificare che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore l'opportunità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice***	(6) Gli amministratori di indici di riferimento ***dovrebbero*** monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti ***e*** notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. Per ***garantire un'applicazione coerente*** di tali ***soglie, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente il metodo di calcolo***.

di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia applicabile.

Or. en

Emendamento 76
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Tuttavia, in casi eccezionali, vi possono essere indici di riferimento con un uso aggregato inferiore alla soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 che, in ragione della specifica situazione nel mercato di uno Stato membro, rivestono comunque un'importanza tale per lo Stato membro che la mancanza di affidabilità avrebbe un impatto comparabile a quello di un indice di riferimento il cui utilizzo sia superiore a tale soglia. Per tale ragione l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe poter designare tale indice di riferimento come significativo sulla base di una serie di criteri qualitativi, laddove l'indice di riferimento sia fornito da un amministratore dell'UE. Per gli indici di riferimento forniti da amministratori non UE, dovrebbe essere l'ESMA che, su richiesta di una o più autorità competenti, designa tale indice di riferimento come indice di riferimento significativo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 77
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Affinché le designazioni nazionali di indici di riferimento come significativi siano coerenti e coordinate, la autorità competenti che intendono designare un indice di riferimento come significativo dovrebbero consultare l'ESMA. Per la stessa ragione l'autorità competente di uno Stato membro che intenda designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un altro Stato membro dovrebbe consultare anche l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Nel caso in cui le autorità competenti siano in disaccordo su chi, tra loro, dovrebbe designare l'indice di riferimento e vigilare su di esso, la controversia dovrebbe essere risolta dall'ESMA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[5].	***soppresso***

[5] Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Or. en

Emendamento 78
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico del loro amministratore. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione ***o*** autorizzazione, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.	(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico del loro amministratore. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione***,*** autorizzazione ***o riconoscimento***, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.

Or. en

Emendamento 79
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione ***a carico del*** loro ***amministratore***. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia	(12) Gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione ***dei*** loro ***amministratori***. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia

soggetto all'obbligo di registrazione ***o*** autorizzazione, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.	soggetto all'obbligo di registrazione***,*** autorizzazione***, riconoscimento o avvallo***, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.

Or. en

Motivazione

La maggior parte degli indici climatici sono forniti da amministratori non UE. Le etichette ESG dell'UE dovrebbero essere accessibili anche agli amministratori di paesi terzi riconosciuti o autorizzati, a condizione che rispettino tutti gli obblighi imposti dal BMR in materia di etichette ESG.

Emendamento 80
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Il trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci dovrebbe essere adattato alle loro caratteristiche specifiche. Gli indici di riferimento per le merci soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari dovrebbero ricevere identico trattamento agli altri indici di riferimento finanziari ed essere disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 solo se sono indici di riferimento significativi o critici e non sono stati esentati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli indici di riferimento per le merci soggetti al regime specifico di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero sempre rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento dal momento che vi sono meno garanzie per assicurare la solidità dei metodi di raccolta dei dati e di produzione dell'indice di riferimento.

Or. en

Emendamento 81
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi tramite il raggiungimento della soglia quantitativa applicabile ***o per designazione*** dovrebbero essere tenuti a richiedere, entro 60 giorni lavorativi, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.	(13) Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi tramite il raggiungimento della soglia quantitativa applicabile dovrebbero essere tenuti a richiedere, entro 60 giorni lavorativi, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.

Or. en

Emendamento 82
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(20 bis) Il regolamento (UE) 2019/2089 ha introdotto norme sulla trasparenza degli indici di riferimento che affermano, nel loro marketing della comunicazione legale, di prendere in considerazione fattori ambientali, sociali o di governance (environmental, social or governance - ESG) nella loro progettazione. Al fine di mantenere un elevato livello di trasparenza in merito alle affermazioni relative ai fattori ESG e un adeguato livello di protezione per gli utilizzatori, è necessario richiedere che gli utilizzatori degli indici di riferimento che

presentano affermazioni relative ai fattori ESG non utilizzino tali indici di riferimento se non ricevono le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011 e che la presente divulgazione di informazioni non sia allineata agli obblighi imposti dal regolamento (UE) 2019/2088. Ciò dovrebbe applicarsi all'uso di qualsiasi indice di riferimento che affermi di tenere conto dei fattori ESG nella sua progettazione, indipendentemente dal fatto che tale indice di riferimento sia amministrato nell'Unione o in un paese terzo.

Or. en

Emendamento 83
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) ***Affinché la*** transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento ***sia agevole e al fine di evitare che*** gli amministratori ***debbano sottoporsi più di una volta alla procedura per*** la registrazione ***o*** l'autorizzazione, ***è opportuno che le autorità competenti e l'ESMA prevedano procedure per*** la ***presentazione della*** domanda ***meno gravose per gli amministratori che hanno già ottenuto l'autorizzazione***, ***la registrazione, l'avallo o il riconoscimento e che fanno nuovamente domanda*** di ***autorizzazione, registrazione, avallo o riconoscimento entro due anni dalla data*** di applicazione ***del presente*** regolamento ***di modifica***.	(21) ***Per garantire una*** transizione ***agevole*** verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento***,*** gli amministratori ***che hanno precedentemente ottenuto*** la registrazione***,*** l'autorizzazione, ***il riconoscimento, l'avallo o equivalente ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero continuare a ottenere*** la ***registrazione, l'autorizzazione, il riconoscimento, l'avallo o equivalente senza bisogno di presentare una nuova*** domanda, ***nella misura in cui amministrano qualsiasi indice*** di ***riferimento compreso nell'ambito*** di applicazione ***o aderiscono volontariamente al*** regolamento.

Or. en

Emendamento 84
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. I titoli II, III, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica ***e*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";	"1 bis. I titoli II, III***, ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quinquies***, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica***,*** indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi ***e indici di riferimento ESG. Il titolo III, ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quinquies, e i titoli IV e VI si applicano agli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II***.";

Or. en

Emendamento 85
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 2 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. I titoli II, III, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";	"1 bis. I titoli II, III***, ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quater***, IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, ***indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II,*** indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";

Or. en

Emendamento 86
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettere g) e i)

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sono soppresse le lettere g) e i) del paragrafo 2;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere l'eccezione per gli indici di riferimento per le merci di piccole dimensioni.

Emendamento 87
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 3 – comma 1 – punto 23 quater bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) è aggiunto il punto 23 quater bis):
	punto 23 quater bis) "indice di riferimento ESG": indice di riferimento che persegue obiettivi ESG conformemente al regolamento (UE) 2019/2088.

Or. en

Motivazione

L'informativa concernente l'indice di riferimento ESG deve essere allineata all'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR).

Emendamento 88
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 13 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il paragrafo 4 è ***soppresso***;	b) il paragrafo 4 è ***sostituito dal seguente***;
	4. L'ESMA sviluppa:
	a) progetti di norme tecniche di regolamentazione per allineare l'informativa concernente l'indice di riferimento ESG, che sarà pubblicata dall'amministratore dell'indice di riferimento, agli obblighi normativi in materia di informativa previsti dal regolamento (UE) 2019/2088 e dai suoi regolamenti delegati.
	L'ESMA presenta alla Commissione tali progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 1° aprile 2025.
	Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
	b) linee guida relative ai nomi degli indici di riferimento allineati a quelli dei nomi dei fondi, dando priorità agli indici di riferimento sottostanti gli ETF e i fondi indicizzati, entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica];

Or. en

Motivazione

È essenziale allineare l'informativa ESG obbligatoria degli indici di riferimento ESG all'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e i requisiti relativi al nome dell'indice di riferimento ai requisiti relativi ai nomi dei fondi, in particolare per gli ETF (i

cui nomi replicano quelli dei loro indici sottostanti) (UCITSD e AIFMD).

Emendamento 89
Erik Poulsen, Gilles Boyer

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto7 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(7 bis) All'articolo 18 il secondo comma è così modificato:
Gli articoli 24, 25 ***e 26*** non si ***applicano*** alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.	***"L'articolo*** 25 non si ***applica*** alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse. ***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Motivazione

This amendment introduces a change to article 18 in the current BMR. The aim of the amendment is to allow interest rate benchmarks to be defined as "significant", thus fall within the revised BMR scope through the general 50 bn euro threshold and qualitative designation criteria laid down in article 24 for significant benchmarks. Otherwise, interest rate benchmarks would need to exceed a much higher threshold before being included in the scope and being super-vised than all other types of benchmarks. Specifically, they would need to fulfil the criteria for being "critical", which very few benchmarks are, and which entails greater burdens, a more cumbersome designation and could pose issues as regards ensuring a level-playing field towards third countries. Such a situation would be illogical and undesirable given interest rate benchmarks play a key role in pricing financial assets, are used extensively by households and are often more vulnerable to manipulation than other benchmarks (e.g. LIBOR-scandal).

Emendamento 90
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 – – paragrafo 1 – comma 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(8 bis) all'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è così modificato:
Gli articoli 24***,*** 25 ***e 26*** non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.	***"***Gli articoli 24 ***e*** 25 non si applicano alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci.***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Emendamento 91
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) all'articolo 19 bis è aggiunto il seguente paragrafo 4:	***soppresso***
"	
4. Gli amministratori che non sono autorizzati o registrati a norma dell'articolo 34:	
a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;	
b) non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di	

Parigi.";
"

Or. en

Motivazione

Gli investitori dell'UE dovrebbero poter utilizzare gli indici con etichetta ESG UE offerti da amministratori al di fuori dell'UE, a condizione che soddisfino tutti gli obblighi previsti dal regime riguardante i paesi terzi di cui al regolamento sugli indici di riferimento. Richiedere agli amministratori degli indici europei con etichetta ESG UE di trasferirsi nell'UE rischia di diminuire l'accesso degli investitori europei agli indici esistenti fondamentali per i loro processi aziendali e ai potenziali prodotti nuovi e innovativi.

Emendamento 92
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli amministratori che non sono autorizzati ***o registrati*** a norma dell'articolo 34:	4. Gli amministratori che non sono autorizzati a norma dell'articolo 34 ***o riconosciuti a norma dell'articolo 32***:

Or. en

Motivazione

Solo gli amministratori riconosciuti di paesi terzi dovrebbero poter fornire indici di riferimento EU-PAB-CTB, oltre agli amministratori dell'UE. Ciò garantirà che tutti gli amministratori autorizzati a fornire queste etichette UE siano soggetti alla supervisione diretta dell'ESMA.

Emendamento 93
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli amministratori che non sono ***autorizzati o registrati*** a norma dell'articolo ***34***:	4. Gli amministratori che non sono ***inclusi nel registro ESMA*** a norma dell'articolo ***36***:

Or. en

Emendamento 94
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli amministratori che non sono ***autorizzati o registrati a norma dell'***articolo ***34***:	4. Gli amministratori che non sono ***inclusi nel registro di cui all'***articolo ***36***:

Or. en

Emendamento 95
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli amministratori che non sono ***autorizzati o registrati a norma dell'***articolo ***34***:	4. Gli amministratori che non sono ***inclusi nel registro di cui all'***articolo ***36***:

Or. en

Emendamento 96
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;	a) non forniscono ***o avallano*** indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;

Or. en

Emendamento 97
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) n. 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 98
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 19 bis – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) non forniscono indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di	*(Non concerne la versione italiana)*

Parigi;

Or. en

Emendamento 99
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2016/1011
Articolo 19 quinquies

Testo in vigore	*Emendamento*
	(10 bis) L'articolo 19 quinquies è così modificato:
Articolo 19 quinquies	***"***Articolo 19 quinquies
Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica	Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica ***e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi***
Entro il 1° gennaio 2022, gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica.	Gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica ***e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi***. ***"***

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Emendamento 100
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (UE) n. 2016/1011
Articolo 19 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(10 ter) è inserito l'articolo seguente:
	"Articolo 19 quinquies bis
	Titolo dell'articolo qui
	1. Gli amministratori che non sono autorizzati o registrati a norma dell'articolo 34 o riconosciuti a norma dell'articolo 32:
	a) non forniscono o avallano indici di riferimento ESG; o
	b) non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione perseguono gli obiettivi ESG o tengono conto dei fattori ESG.
	2. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare norme comuni sui nomi degli indici di riferimento ESG conformemente al regolamento (UE) 2019/2088 e alle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE.
	L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010."

Or. en

Motivazione

È essenziale allineare l'informativa ESG obbligatoria degli indici di riferimento ESG

all'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e i requisiti relativi al nome dell'indice di riferimento ai requisiti relativi ai nomi dei fondi, in particolare per gli ETF (i cui nomi replicano quelli dei loro indici sottostanti) (UCITSD e AIFMD).

Emendamento 101
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno ***50*** miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;	a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno ***75*** miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;

Or. en

Emendamento 102
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale	a) l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale

medio di almeno ***50*** miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;	medio di almeno ***60*** miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;

Or. en

Emendamento 103
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'indice di riferimento è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 o alla procedura di cui al paragrafo 6.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, la determinazione della significatività di un indice di riferimento dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri quantitativi.

Emendamento 104
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Il volume aggregato degli indici di riferimento non significativi fornito da un amministratore, utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una

	combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base di tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile, è soggetto agli stessi obblighi dell'amministratore di indici di riferimento significativi.

Or. en

Emendamento 105
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Un'autorità competente può, previa consultazione dell'ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;	
b) la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle	

imprese nel suo Stato membro;

c) l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro.

Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo e lo notifica all'amministratore in questione e all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'amministratore, se del caso. L'autorità competente interessata consulta anche l'ESMA in merito al progetto di decisione.

Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.

L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA la propria decisione e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della sua adozione e alle conseguenze della designazione in questione.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, la determinazione della significatività di un indice di riferimento dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri quantitativi.

Emendamento 106
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ***sull'integrità dei mercati,*** sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***nel suo Stato membro***;	b) la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria ***dell'Unione***, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***nell'Unione***;

Or. en

Emendamento 107
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno ***15*** giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.	Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno ***30*** giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.

Emendamento 108
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Quando è consultata dall'autorità competente in merito all'intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l'ESMA formula, entro tre mesi, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:	***soppresso***
a) se l'autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;	
b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.	
Ai fini della lettera b), l'ESMA tiene debitamente conto, se del caso, delle informazioni fornite dall'autorità che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.	

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, la determinazione della significatività di un indice di riferimento dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri quantitativi.

Emendamento 109
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ***sull'integrità dei mercati,*** sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***in Stati membri diversi dallo*** Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.	b) se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***nell'Unione anziché nello*** Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.

Or. en

Emendamento 110
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al	***soppresso***

paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Esse concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento in questione come indice di riferimento significativo.

Qualora siano in disaccordo in merito alla questione di cui al primo comma, le autorità competenti deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, la determinazione della significatività di un indice di riferimento dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri quantitativi.

Emendamento 111
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), ***in più di uno Stato membro***, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Esse concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento in questione come indice di riferimento significativo.	5. Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a c), ***nell'Unione***, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. Esse concordano chi tra loro provvede a designare l'indice di riferimento in questione come indice di riferimento significativo.

Or. en

Emendamento 112
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Qualora siano in disaccordo in merito alla questione di cui al primo comma, le autorità competenti deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia in conformità dell'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010.	Qualora siano in disaccordo in merito alla questione di cui al primo comma, le autorità competenti deferiscono la questione all'ESMA, la quale risolve la controversia ***tra autorità competenti in situazioni transfrontaliere*** in conformità dell'articolo 19 del regolamento n. 1095/2010.

Or. en

Emendamento 113
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:	***soppresso***
a) l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;	
b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato	

sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.

L'ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l'amministratore dell'indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.

Ove del caso, l'ESMA invita il prima possibile l'autorità competente della giurisdizione in cui è ubicato l'amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento.

L'ESMA motiva le decisioni di designazione, valutando se il fatto che le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte sia stato adeguatamente comprovato, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione.

L'ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l'autorità competente o le autorità competenti richiedenti senza indebito ritardo.

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, la determinazione della significatività di un indice di riferimento dovrebbe basarsi esclusivamente su criteri quantitativi.

Emendamento 114
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:	6. L'ESMA può, ***soltanto*** su richiesta di un'autorità competente, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 115
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ***sull'integrità dei mercati,*** sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***in uno o più Stati membri***.	b) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria ***dell'Unione***, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese ***nell'Unione***.

Or. en

Emendamento 116
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Gli amministratori di indici di riferimento che non soddisfano i requisiti per essere considerati critici, significativi, per le merci soggetti all'allegato II, di transizione climatica, allineati con l'accordo di Parigi o ESG possono richiedere volontariamente l'accesso al registro di cui all'articolo 36 mediante autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo. Gli amministratori che aderiscono volontariamente al presente regolamento lo fanno, per iscritto, presso la loro attuale autorità di vigilanza, per indice di riferimento, e ciascuno di tali indici di riferimento sarà considerato indice di riferimento significativo ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. Gli amministratori di indici di riferimento che hanno ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento [alla data di applicazione del presente regolamento] che aderiscono volontariamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica, non saranno obbligati a richiedere nuovamente l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo.

Or. en

Emendamento 117
Markus Ferber, Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. ***Alla Commissione è conferito il potere*** di ***adottare atti delegati conformemente all'articolo 49 al fine*** di specificare ***ulteriormente*** il metodo di calcolo da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo ***alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi."***;	7. ***L'ESMA elabora progetti*** di ***norme tecniche*** di ***regolamentazione per*** specificare***:***
	i) il metodo di calcolo***, comprese le potenziali fonti di dati,*** da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo;
	ii) i criteri per valutare quando un indice di riferimento supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro o in tutta l'Unione.
	L'ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
	Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Or. en

Motivazione

Affinché gli amministratori degli indici di riferimento possano monitorare adeguatamente l'uso degli indici di riferimento forniti e il raggiungimento della soglia, l'ESMA dovrebbe essere invitata a fornire progetti di norme di regolamentazione per specificare ulteriormente il metodo di calcolo.

Emendamento 118
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.	(2) Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato ***da un'autorità nazionale competente***, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.

Or. en

Emendamento 119
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 12
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 24 bis – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.	b) l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33. ***L'amministratore dell'indice di riferimento del paese terzo seleziona l'entità di garanzia nell'Unione che richiede l'avallo.***

Or. en

Emendamento 120
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera a
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Uso di indici riferimento significativi, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi	Uso ***di indici di riferimento critici,*** di indici riferimento significativi, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi

Or. en

Emendamento 121
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera b
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.	1. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a ***un indice di riferimento critico o a*** un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.

Or. en

Emendamento 122
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c – parte introduttiva
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) è inserito un nuovo paragrafo 1 ***bis***:	c) è inserito un nuovo paragrafo 1 ***ter***:

Or. en

Emendamento 123
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro ***sei*** mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o ***rilascia e pubblica sul proprio sito web*** una ***dichiarazione in cui informa i clienti*** della ***mancanza di un'alternativa adeguata***.";	***"1 ter.*** Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro ***dodici*** mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o***, qualora non sia in grado di farlo, fornisce*** una ***spiegazione motivata***.";

Or. en

Emendamento 124
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";	***"1 ter.*** Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti ***o per misurare le performance dei fondi di investimento*** un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";

Or. en

Emendamento 125
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
"1 bis. Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";	***"1 ter.*** Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari o strumenti finanziari esistenti ***o per misurare le performance dei fondi di investimento*** un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione in cui informa i clienti della mancanza di un'alternativa adeguata.";

Or. en

Emendamento 126
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter bis. Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica a quanto segue:
	a) al market-making a sostegno dell'attività dei clienti relativa a transazioni eseguite prima della data effettiva del divieto; b) alle transazioni o ad altre attività che riducono o coprono l'esposizione dell'entità sottoposta a vigilanza o di qualsiasi cliente dell'entità sottoposta a vigilanza all'indice di riferimento vietato; c) alle novazioni delle transazioni; d) alle transazioni eseguite ai fini della partecipazione a una procedura d'asta con controparte centrale in caso di inadempimento di un partecipante, comprese le transazioni volte a coprire la conseguente esposizione; e) all'interpolazione o altro utilizzo previsto negli accordi contrattuali di riserva in relazione all'indice di riferimento vietato.

Or. en

Motivazione

Sei mesi non sono sufficienti affinché un'entità sottoposta a vigilanza possa predisporre e attuare correttamente un tasso alternativo. La transizione può essere un processo complesso.

Emendamento 127
Marco Zanni, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	c bis) il paragrafo 2 è così modificato:
2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni ***chiare e ben visibili indicanti se l'indice di riferimento è stato fornito da un amministratore incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento***.	2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché***, nel caso in cui nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento sia incluso un avviso pubblico sull'indice di riferimento utilizzato, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico,*** il prospetto includa anche ***tali*** informazioni ***in modo chiaro ed evidente***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Emendamento 128
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 1 ter bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) è inserito il seguente paragrafo:
	1 ter bis. Un'entità sottoposta a vigilanza può utilizzare un indice di riferimento che, nella sua documentazione legale o di marketing o nella sua denominazione, afferma di tenere conto dei fattori ESG nella sua metodologia solo se il suo amministratore divulga le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis. Tutti gli obblighi di informazione concernenti la

	metodologia devono essere coerenti con il regolamento (UE) 2019/2088, con la direttiva 2011/61/UE e con la direttiva 2009/65/CE. Il presente paragrafo si applica sia agli indici di riferimento dell'UE che a quelli non UE.

Or. en

Motivazione

È essenziale allineare l'informativa ESG obbligatoria degli indici di riferimento ESG all'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR) e i requisiti relativi al nome dell'indice di riferimento ai requisiti relativi ai nomi dei fondi, in particolare per gli ETF (i cui nomi replicano quelli dei loro indici sottostanti) (UCITSD e AIFMD).

Emendamento 129
Irene Tinagli

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 14 – lettera c bis (nuova)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo in vigore	*Emendamento*
	(c bis) il paragrafo 2 è così modificato:
2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se ***l'***indice di riferimento è ***stato fornito da un amministratore*** incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento.	2. Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se ***un avviso pubblico sull'***indice di riferimento ***utilizzato*** è incluso nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento***, entro 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico***.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Emendamento 130
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo in vigore	*Emendamento*
	(17 bis) all'articolo 40, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:
1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:	"1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:
a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);	a) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);
b) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 32.	b) gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 32***;***
	c) gli amministratori degli indici di riferimento significativi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafi 1, 2, 5 e 6;
	d) gli amministratori che avallano gli indici di riferimento forniti in un paese terzo a norma dell'articolo 33;
	e) gli amministratori degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo Parigi di cui all'articolo 3, paragrafi 23 bis e 23 ter.
	"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02016R1011-20240109)

Motivazione

L'ESMA dovrebbe, inoltre, essere responsabile della vigilanza di tutti gli amministratori di indici di riferimento significativi e degli amministratori PAB-CTB dell'UE.

Emendamento 131
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 17 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 ter) All'articolo 40, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
	Gli amministratori che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 possono, tuttavia, scegliere l'ESMA come autorità competente responsabile della loro vigilanza.

Or. en

Emendamento 132
Markus Ferber

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 quater. Le autorità competenti ***e*** l'ESMA ***provvedono affinché*** gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo possano usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi ***1,*** 2, o 3, a seconda dei casi, ***entro*** il … [OP inserire la data corrispondente alla data di	4 quater. Le autorità ***nazionali*** competenti ***che intendono designare un indice di riferimento fornito da un amministratore incluso nel registro dell'ESMA il ... [data di applicazione del presente regolamento di modifica - 1 giorno] o*** l'ESMA ***che intende designare un indice di riferimento incluso nel registro dell'ESMA o il cui amministratore è stato incluso nel registro dell'ESMA il ... [data di applicazione del presente regolamento di modifica - 1 giorno] procedono in tal senso entro ... [dodici mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica].***

applicazione del presente regolamento di modifica + ***due anni***].	
	Gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ***mantengono tale status per dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica. Laddove uno o più dei loro indici di riferimento siano designati entro il ... [dodici mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento di modifica], gli amministratori designati non sono obbligati a richiedere nuovamente l'***autorizzazione, ***la*** registrazione, ***il*** riconoscimento o ***l'***avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi**.**
	Gli amministratori di indici di riferimento significativi autorizzati, ***registrati, avallati o riconosciuti*** il ... [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***non sono obbligati a richiedere nuovamente l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, se uno o più dei loro indici di riferimento sono significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a)***.
	Or. en

Motivazione

Richiedere agli amministratori esistenti di presentare nuovamente richiesta potrebbe comportare oneri e costi amministrativi inutili. Consentendo loro di continuare a operare ai sensi del BMR modificato, è possibile evitare tali inefficienze.

Emendamento 133
Dorien Rookmaker

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21

Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA provvedono affinché ***gli amministratori*** di indici di riferimento che ***al*** [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***avevano*** ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ***possano*** usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi, entro il … [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica + due anni].".	4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA provvedono affinché ***l'amministratore*** di indici di riferimento che ***prima del*** [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***aveva*** ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo ***da parte di un'autorità competente ai sensi del presente regolamento mantenga tale status ai sensi del presente regolamento qualora uno o più indici di riferimento dell'amministratore superino la soglia dell'indice di riferimento significativo di cui all'articolo 24 o tale amministratore scelga volontariamente di mantenere tale autorizzazione, registrazione, avvallo o riconoscimento ai sensi del presente regolamento. Agli amministratori di indici di riferimento che dispongono di un'autorizzazione, di una registrazione, di un avvallo o di un riconoscimento prima del [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica], che amministrano uno o più indici di riferimento che superano la soglia dell'indice di riferimento significativo di cui all'articolo 24 o che scelgono di mantenere tale autorizzazione, registrazione, avvallo o riconoscimento su base volontaria non può essere chiesto di richiedere nuovamente l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo, a seconda dei casi, ai sensi del presente regolamento in base al suo ambito di applicazione riveduto ed essi possono*** usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi, entro il … [OP inserire la data corrispondente alla data di

applicazione del presente regolamento di modifica + due anni].".

Or. en

Emendamento 134
Inese Vaidere

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2016/1011
Articolo 51 – paragrafo 4 quater

Testo della Commissione	*Emendamento*
4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA provvedono affinché gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***avevano ottenuto l'autorizzazione***, ***la registrazione, il riconoscimento*** o ***l'avallo*** possano usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi, entro il … [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica + due anni].".	4 quater. Le autorità competenti e l'ESMA provvedono affinché gli amministratori di indici di riferimento che al [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica] ***non sarebbero più registrati***, ***riconosciuti*** o ***avallati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento di modifica*** possano usufruire di una procedura semplificata che consenta loro di presentare domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi, entro il … [OP inserire la data corrispondente alla data di applicazione del presente regolamento di modifica + due anni].".

Or. en